

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE autonomie LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA e POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica	funzionepubblica.ud@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it funzionepubblica@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 541 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

## TRASMESSA VIA PEC

Spett.li

Enti del Comparto Unico

*E, per conoscenza*

A.N.C.I.

U.N.C.E.M.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  
Contabili

[presidente@odcecud.it](mailto:presidente@odcecud.it)

[sandrinalberto@studiosandrinpn.it](mailto:sandrinalberto@studiosandrinpn.it)

[alfredo.pascolin@studiogpd.eu](mailto:alfredo.pascolin@studiogpd.eu)

[mgiamporcaro@studiogrb.it](mailto:mgiamporcaro@studiogrb.it)

A.N.C.R.E.L. FVG

[ricciardirosa48@gmail.com](mailto:ricciardirosa48@gmail.com)

Servizio Amministrazione Personale Regionale

## Oggetto: Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto unico. CCRL 2019-2021.

Come preannunciato con nota del 24.07 u.s., si invia la modulistica per la predisposizione degli atti connessi alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa e per la quantificazione delle altre risorse destinate al salario accessorio.

Con l'occasione si segnala un **refuso a pagina 5 della suddetta comunicazione**, ove, al paragrafo IV Retribuzione di posizione del personale degli enti locali titolare di posizione organizzativa, all'ultima riga, il previo adeguamento deve essere riferito al sistema di pesatura, anziché al sistema di valutazione.

Nel rinviare a quanto illustrato nella nota sopra citata a commento degli articoli 45 e 46, si richiama in questa sede quanto previsto dall'articolo 47 del CCRL 19.07.2023, rubricato "Adempimenti degli enti", ed in particolare i commi 1 e 3, che per comodità si riportano:

- 1. Gli enti determinano annualmente e separatamente l'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 nonché gli oneri delle voci stipendiali accessorie, compreso il lavoro straordinario, indicate nel comma 10 del medesimo articolo entro il mese di febbraio.

- 3. In sede di prima applicazione della disciplina di cui all'articolo 45 gli enti determinano l'ammontare delle risorse ivi indicate entro 60 giorni dalla data di efficacia del presente contratto.

Si ricorda inoltre l'importante novità recata dall'art. 45, commi 10 ed 11, del CCRL 19.07.2023 ed anticipata nella precedente nota, ovvero:

- 10. Gli oneri delle voci stipendiali accessorie diverse da quelle indicate ai commi 1, 2 e 3, compreso il lavoro straordinario, continuano ad essere imputati a carico del bilancio degli Enti. La quantificazione di tali risorse è calcolata in base alle norme legislative e contrattuali vigenti ed è soggetta ai soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigenti.
- 11. Ferme restando le disposizioni in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, è disapplicato l'art. 17, comma 8, del CCRL 01.08.2002.

In sostanza, anche per quanto riguarda le voci accessorie diverse da quelle destinate alle progressioni verticali e alla retribuzione legata ai risultati, la quantificazione non dovrà più tenere conto dell'importo stanziato nel 2016; parimenti, per quanto riguarda il lavoro straordinario, la quantificazione non dovrà tenere conto dell'importo stanziato nel 1998.

Ciò peraltro non significa che sia ammesso un incremento illimitato di dette risorse, stante il dovere di rispettare l'obbligo di finanza pubblica relativo alla sostenibilità della spesa di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 della L.R. 18/2015, che, come noto, implica la necessità di mantenere la spesa complessiva del personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, entro i valori soglia determinati dalla Giunta regionale.

L'obbligo di operare all'interno dei valori soglia implica la previa quantificazione delle risorse finalizzate al salario accessorio, ancorché non sussista più la necessità di rispettare determinati limiti.

In linea generale, ai fini della quantificazione delle risorse destinate al finanziamento delle indennità, gli enti si atterranno alle consuete regole definite nella contrattazione di primo livello e/o di secondo livello. Di regola, infatti, nel primo livello di contrattazione l'indennità viene istituita e definita negli elementi caratteristici, demandando alla contrattazione decentrata ulteriori aspetti tra cui, in primo luogo, la determinazione dell'importo all'interno di un minimo e un massimo stabiliti dal primo livello<sup>1</sup>.

L'assenza del limite di spesa del 2016 permette agli enti di poter gestire questi istituti con maggiore flessibilità, ma sempre nell'ambito del principio di una prudente e corretta pianificazione della spesa di personale.

Sul punto, si ritiene opportuno richiamare ancora una volta quanto evidenziato dalla Corte dei Conti in sede di certificazione del CCRL 19.07.2023, ovvero che gli aumenti del salario accessorio consentiti dal CCRL medesimo, ivi compresi quelli derivanti dal venir meno dei limiti anzidetti, **“vengono rimessi alla scelta e alla responsabilità dei singoli enti nell'assunto che le opportunità offerte dalle relative disposizioni contrattuali dovranno essere indirizzate a rappresentare un utile strumento di aumento dell'efficienza organizzativa e un positivo fattore di sviluppo in un'ottica di flessibilità e tempestiva risposta alle esigenze funzionali contingenti”**.

---

<sup>1</sup> Fatta eccezione per quelle indennità che sono disciplinate direttamente ed esclusivamente dal Contratto di primo livello, quale, ad esempio, l'indennità per il personale dei piccoli Comuni caratterizzato da attività e responsabilità multidisciplinari, introdotta dall'articolo 43 del CCRL 19.07.2023.

Alla luce di quanto sin qui esposto, si reputa che le indicazioni per un incremento della spesa relativa al salario accessorio debbano essere formulate dall'organo politico (Giunta comunale, eccetera), che dovrà definire la propria strategia nel rispetto, nel tempo, dell'obbligo di finanza pubblica relativo alla sostenibilità della spesa di personale, nella consapevolezza che l'erogazione di maggiori indennità potrebbe influire, ad esempio, sulle capacità assunzionali, e viceversa.

Segue pertanto che, ferma la determinazione dell'ammontare delle risorse destinate al salario accessorio ai sensi del precitato articolo 47 del CCRL 19.07.2023, sarà l'organo politico a dover fornire, eventualmente in sede di direttive alla delegazione trattante, le indicazioni per l'eventuale incremento delle stesse<sup>2</sup>.

Al fine di rendere omogenei i documenti adottati dagli enti, si richiede di utilizzare i prospetti contenuti nel file Excel allegato. In via collaborativa si allegano inoltre:

- a) le istruzioni per la compilazione del file Excel;
- b) un vademecum sulla procedura della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere formulate a:

[funzionepubblica.ud@regione.fvg.it](mailto:funzionepubblica.ud@regione.fvg.it)

[mara.fabro@regione.fvg.it](mailto:mara.fabro@regione.fvg.it)

tel. 0432555934

[luca.demontis@regione.fvg.it](mailto:luca.demontis@regione.fvg.it)

tel. 0432555491

[monica.rizzi@regione.fvg.it](mailto:monica.rizzi@regione.fvg.it)

tel. 0432555214

Distinti saluti.

La Direttrice del Servizio  
Annamaria Pecile  
(sottoscritto con firma digitale)

---

<sup>2</sup> Previo parere del responsabile del servizio economico-finanziario.